

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Progetto Rendimento

Contratto con partecipazioni agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento luglio 2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero verde 800085559, dall'estero +39 06 45202137, Modulo on line presente nel sito internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it, Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2025) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 679 milioni di euro di cui 249 milioni di capitale sociale interamente versato e 430 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2025, il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 565 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il requisito patrimoniale minimo al 31 dicembre 2025 ammonta a 254 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 181%. L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.023 milioni di euro. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/chi-siamo>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Progetto Rendimento è un contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono direttamente collegate a due Gestioni Separate. Il prodotto prevede la ripartizione dell'investimento secondo le seguenti percentuali fisse e non modificabili: 50% investito nella Gestione Separata GESTIRIV e il restante 50% investito nella Gestione Separata GESTIRIV PLUS.

Il prodotto prevede la restituzione del capitale almeno pari al premio netto investito sia in caso di decesso in qualsiasi momento avvenga e sia in caso di riscatto totale nei 3 mesi successivi alla 5° e 10° ricorrenza annuale.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non sono previsti



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazione delle garanzie offerte dal presente contratto.



Quanto e come devo pagare?

Premio	Premi Unico Alla sottoscrizione del contratto investi il premio unico con un minimo 2.500,00 Euro e un massimo di 3.000.000,00 Euro (comprensivi di eventuali versamenti integrativi). Versamenti integrativi Hai la facoltà di effettuare versamenti integrativi con un importo minimo di 250,00 Euro. Modalità di pagamento del premio • Assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico); • Bonifico (bancario o postale); • Bollettino postale; • Moneta elettronica come carta di credito, carta di debito o pagamento tramite POS.
---------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si forniscono le seguenti informazioni specifiche:

Costi di Caricamento sul premio unico e sui versamenti integrativi

Sul primo unico e sui versamenti integrativi viene applicato un costo pari all'1,25%

Costi applicati alla Gestione Separata

Il prodotto prevede una commissione annuale prelevata dal rendimento di ciascuna Gestione Separata (ramo I) pari all' 1,10%

Costi di intermediazione

Nella seguente tabella è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativi al prodotto:

Quota parte percepita in media dagli intermediari	
Gestione Interna Separata "GESTIRIV"	32%
Gestione Interna Separata "GESTIRIV PLUS"	32%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
-----------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: • all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: – Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al contratto sono a carico del contraente o degli aventi diritto. Trattamento fiscale premio: i premi versati per le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile a rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dell'IRPEF. Trattamento fiscale delle prestazioni: i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a imposta sostitutiva ai sensi dell'art.26-ter del DPR 600/73; tale imposta è applicata sulla differenza tra capitale percepito e premi versati dall'assicurato (ossia sui rendimenti maturati). In caso di decesso dell'assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da imposta sulle successioni; è, inoltre, esente da IRPEF l'eventuale capitale erogato a copertura del rischio demografico.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di AXA al seguente link https://corporate.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, devi inviare tempestivamente ad AXA o all'intermediario la certificazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. AXA ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio tuo o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento*.*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.